SchedA 20/A DVR

SCHEDA DI RISCHIO N. 20/A

LAVORATORI PARTICOLARI: LAVORATRICI MADRI

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 n.81 TITOLO I art.29

DEFINIZIONE

Art. 28 D.Lgs. 81/08

La valutazione di TUTTI i rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell' accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

2. MISURE ATTUATE

- Il Medico Competente valuta in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione i rischi per la salute delle lavoratrici in stato di gravidanza individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare, in base alla mansione ricoperta in azienda dalla lavoratrice oggetto della valutazione.

3. PROCEDURE DA RISPETTARE

In caso di lavoratrice in gravidanza si procedera ad applicare la procedura seguente:

- ogni lavoratrice ogni qualvolta si trovi in stato di gravidanza deve:

1. avvertire immediatamente del proprio stato il Datore di Lavoro;
2. far pervenire, appena possibile, all'ufficio preposto alla gestione del personale, il certificato medico attestante lo stato di gravidanza contenente le indicazioni della data presunta del parto.

Il Datore di lavoro che e venuto a conoscenza dello stato di gravidanza della lavoratrice deve (ai sensi del D.Lgs. 151/2001):

1. vietare immediatamente di adibire la lavoratrice al trasporto e al sollevamento di pesi, nonche ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri (riportati nell'allegato A del D.Lgs. 151/01); tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro indicati nell'elenco riportato nell'allegato B del D.Lgs. 151/01; la lavoratrice, qualora svolgesse lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, deve essere immediatamente adibita ad altre mansioni per il periodo per il quale e previsto il divieto;
2. valutare, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente, sentito il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C del D.Lgs. 151/01, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare;
3. qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute della lavoratrice, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinche l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro;
4. qualora la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro adibisce la lavoratrice ad altre mansioni dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio, che puo disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di gravidanza fino a sette mesi di eta del figlio.

4. ESITO VALUTAZIONE E RELATIVE MISURE DA ATTUARE

Si riportano le mansioni delle lavoratrici per verificare preventivamente, in caso di gravidanza, quali sono le procedura da porre in atto in funzione di quanto previsto dal D.Lgs. 151/2001:

MANSIONI

MANSIONE	PRINCIPALI POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO	RIFERIMENTI LEGISLATIVI (D.Lgs. 151/2001)	ALLONTANAMENTO DAL RISCHIO*
IN UFFICIO: IMPIEGATA	UTILIZZO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALE	Nessuno	Può continuare a svolgere la propria mansione fino all'ASTENSIONE OBBLIGATORIA
LAVORO ALL'ESTERNO: IMPIEGATA TECNICA	STAZIONE ERETTA PROLUNGATA	Art. 7 c. 1 Allegato A lett. G	IN GRAVIDANZA
ASSISTENTE SOCIALE, EDUCATORE	RISCHIO BIOLOGICO	Art. 7 c. 1 Allegato A lett A, B. L	In gravidanza e 7 mesi dopo il parto
	STAZIONE ERETTA PROLUNGATA	Art. 7 c. 1 Allegato A lett. G Art. 9 c. 1	
	RISCHIO DI AGGRESSIONI E REAZIONI VIOLENTE		
	MERO UTILIZZO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALE	Nessuno	Può continuare a svolgere la propria mansione fino all'ASTENSIONE OBBLIGATORIA

REPARTO / MANSIONE	PRINCIPALI POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO	RIFERIMENTI LEGISLATIVI (D.Lgs. 151/2001)	ALLONTANAMENTO DAL RISCHIO*
OPERAIA	POSTURA ERETTA	Art. 7 c. 1 Allegato A lett. G	in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto*
	FATICA FISICA	Art. 7 c. 1 Allegato A lett. F	
	RISCHIO CHIMICO E BIOLOGICO	Art. 7 c. 1 Allegato A lett. A e B, C	
	MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	Art. 7 c. 1 Allegato A lett. F	
	UTILIZZO STRUMENTI VIBRANTI	Art. 7 c. 1 Allegato A lett. I	
CUOCA	POSTURA ERETTA	Art. 7 c. 1 Allegato A lett. G	in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto*
	FATICA FISICA	Art. 7 c. 1 Allegato A lett. F	
	MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	Art. 7 c. 1 Allegato A lett. F	
	RISCHIO CHIMICO E BIOLOGICO	Art. 7 c. 1 Allegato A lett. A e B, C	
VIGILE URBANO	POSTURA ERETTA	Art. 7 c. 1 Allegato A lett. G	in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto*
	FATICA FISICA	Art. 7 c. 1 Allegato A lett. F	
	FATICA RISCHIO AGGRESSIONE	Art. 7 c. 1 Allegato A lett. F	
	RISCHIO CHIMICO E BIOLOGICO	Art. 7 c. 1 Allegato A lett. A e B, C	

MANSIONE	PRINCIPALI POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO	RIFERIMENTI LEGISLATIVI (D.Lgs. 151/2001)	ALLONTANAMENTO DAL RISCHIO*
OPERAIA	POSTURA ERETTA	Art. 7 c. 1 Allegato A lett. G	ASTENSIONE ANTICIPATA (art. 7 c. 6 D.Lgs. 151/2001) E FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO
	FATICA FISICA	Art. 7 c. 1 Allegato A lett. F	
	MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	Art. 7 c. 1 Allegato A lett. F	
	UTILIZZO STRUMENTI VIBRANTI	Art. 7 c. 1 Allegato A lett. I	
	RISCHIO CHIMICO	Art. 7 c. 1 Allegato A lett. A e B	
	RISCHIO BIOLOGICO	Art. 7 c. 1 Allegato A lett A e B	

*: misura da attuare nel caso di impossibilita di modifica temporanea delle mansioni assegnate alla lavoratrice gestante.